Protocollo informatico

Genova, *data del protocollo*

alla **REGIONE LIGURIA**

Direzione Generale Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

via.certificata@cert.regione.liguria.it

OGGETTO: S1113 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la Variante sostanziale al programma di coltivazione e riqualificazione ambientale della cava di calcare "Montanasco" - Comune di Genova, località Molassana.
Proponente: FRANTOI S.R.L.
Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006.

RISCONTRO del Comune di Genova

ALLEGATI: come da testo

Si comunica che a seguito della nota della Direzione Ambiente – *Uff. VIA – VAS* prot. n. 546715 del 20/10/2026, riferita alla Vs. comunicazione della Regione Liguria in oggetto (Prot. n. 543648 del 19/10/2026 – Prot/Reg. n 543648 del 16/11/2026), sono pervenuti allo scrivente Ufficio i seguenti contributi:

- Direzione di Area Attrattività, Competitività e Transizione Ecologica **- *Uff. Progetti di innovazione, fondi europei e Ufficio UNESCO***, pervenuto per le vie brevi il 28/10/2026, per il quale *"non si rilevano aspetti di competenza"*;
- Direzione Ambiente - Settore Politiche Energetiche – ***Uff. Gestione Energetica Territoriale UGET***, pervenuto per le vie brevi il 04/11/2026, con il quale "*si osserva che la natura dell'intervento non riguarda tematiche che comportino il rispetto dell'efficienza energetica degli edifici, pertanto nessun parere è dovuto da parte dello scrivente ufficio.*"
- Direzione Ambiente – ***Uff. Aria*** (prot. n. 580548 del 05/11/2026 – in allegato), con il quale l'ufficio "*ritiene opportuno che la variante proposta sia sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006, in quanto l'intervento proposto non consiste nella sola prosecuzione dell'attività estrattiva già autorizzata*". Tale indicazione viene motivata dalla necessità di approfondire diverse tematiche connesse alla qualità dell'aria, per le quali si ritiene che l'eventuale incidenza sui recettori ambientali interessati non possa essere considerata trascurabile. Il parere dettaglia gli specifici aspetti analizzati, per il cui approfondimento si rimanda al documento allegato.

c_d969.Comune di Genova - Prot. 13/11/2026.0598280.U

- Direzione Ambiente – ***Uff. Acustica*** (prot. n. 582162 del 05/11/2026 – in allegato), con il quale, dopo un breve inquadramento descrittivo dei capitoli di interesse estrapolati dalla "*relazione di Studio Preliminare Ambientale*", viene effettuata una più approfondita analisi della Valutazione Previsionale di Impatto Acustica (VPIA), e in particolare del documento "*Relazione tecnica di valutazione di impatto ambientale acustico prodotto dalla attività di cava di estrazione e frantumazione di materiali inerti per l'edilizia ai sensi art. 8 p.to 2 Legge 447/95*": qui vengono evidenziati diversi aspetti che, considerato il grado di complessità dell'area di interesse e il potenziale impatto del progetto, meritano una maggior grado di approfondimento. Tra quelle riscontrate, viene evidenziata la criticità relativa ad un recettore sensibile (scuola elementare) "*ricadente in classe acustica I, per la quale non sono state fatte alcune misurazioni fonometriche e per cui non è stato verificato il rispetto dei limiti acustici*". Si rimanda alla nota allegata per l'analisi completa.

- Direzione Pianificazione Urbanistica – ***Uff. Procedimenti Concertativi*** (prot. n. 584469 del 06/11/2026 – in allegato), nel quale, a seguito di una sintesi descrittiva degli aspetti progettuali principali, con la premessa di un eventuale e più esaustivo contributo in fasi successive del procedimento e/o autorizzative non strettamente ambientali, l'Ufficio fornisce riscontro richiamando brevemente la tutela paesaggistica, il Piano Territoriale Regionale sulle Attività di Cava (PTRAC) e l'inquadramento relativo alla pianificazione urbanistica del vigente PUC. Il parere conclude che le motivazioni dell'aggiornamento del piano, oggetto del procedimento, non risultano essere in contrasto "*all'espressa dichiarazione di non incremento dell'attività produttiva*" esito della seduta della Conferenza dei Servizi del 12/03/2026 e richiama le valutazioni già formulate nell'ambito dei precedenti procedimenti di carattere sia ambientale che edilizio/urbanistico. Per il dettaglio, si rimanda alla nota allegata.

- Direzione Pianificazione Urbanistica – ***Uff. Geologico*** (prot. n.588061 del 09/11/2026 – in allegato), nel quale viene fornito un inquadramento descrittivo delle principali caratteristiche del progetto e un excursus dei procedimenti ai quali l'ambito in oggetto è stato precedentemente sottoposto. Lo sviluppo progettuale viene esaminato con riferimento ai volumi di scavo e alle prescrizioni contenute in tutti gli strumenti di pianificazione relativi a zonizzazione geologica e suscettività d'uso, al dissesto idrogeologico e alla gestione del rischio alluvioni, con specifico approfondimento degli aspetti di competenza. Dopo aver ricordato la specifica classificazione dell'area interessata dal progetto, che risulta "*zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici*", il documento ne espone l'iter autorizzativo, focalizzando l'attenzione sull'atto "*Determinazione di Assenso al rilascio dell'autorizzazione di vincolo idrogeologico con provvedimento n. 83 del 22/09/2021 a firma del Direttore della civica Direzione Urbanistica, i cui termini di validità sono pari a cinque anni dalla data del provvedimento Unico di Conferenza dei Servizi e pertanto con scadenza di detta autorizzazione in data 23/11/2026* ". Conclude il contributo un elenco della documentazione facente parte del progetto presentato. Si rimanda al documento in allegato per il dettaglio.

Direzione Ambiente - Bonifiche e Rifiuti - *uff. V.I.A. - V.A.S.*
Via di Francia 1 - 16149 Genova - 15° piano - tel. 010 5573269
e-mail: viavasambiente@comune.genova.it

- Direzione Mobilità Urbana – Settore Smart-Mobility ***– Uff. Progetti e Pareri*** (prot. n. 589260 del 10/11/2026 – in allegato), con il quale viene formulato il nulla osta all'attività estrattiva.

- **Municipio IV Media Val Bisagno** (prot. n. 584337 del 06/11/2026 – in allegato), nel quale si rappresentano le posizioni della Giunta Municipale rispetto alle criticità rilevate legate alle "*potenziali ricadute ambientali, sanitarie e territoriali*" indotte dalla proposta di progetto in oggetto.

Sulla base della documentazione esaminata e fermo restando quanto espresso nei pareri specialistici in precedenza riassunti e riportati in allegato per completezza, la scrivente Amministrazione ritiene che siano necessari ulteriori approfondimenti rispetto al progetto presentato e non siano escludibili impatti significativi, per le motivazioni di seguito indicate.

Il progetto oggetto di esame consiste in una variante del piano di coltivazione approvato, con la prosecuzione dell'estrazione in un fronte che precedentemente non veniva più sfruttato, a seguito dei problemi di stabilità verificatisi nel fronte di scavo originario. L'istanza si basa sul presupposto che gli interventi di messa in sicurezza del fronte E-SE costituenti la «fase 0» del progetto, autorizzati con D.D. n. 2019-118.0.0.-75 del 03/07/2019 e progettati ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. n. 128/1959, siano stati conclusi nel mese di dicembre 2024.

Secondo lo studio preliminare ambientale sono previste una volumetria di scavo di circa 301.645 m^3 e la collocazione di circa 756.368 m^3 in banco di materiale di riporto (1.134.552 m^3 complessivi, tenendo conto dell'effetto di compattamento) ai fini della riqualificazione del sito, con tutte le lavorazioni e i transiti di mezzi ad esse associate (scavo con martellone/volate, movimentazione con mezzi d'opera, frantumazione a umido, trasporto all'esterno, gestione dei rifiuti di estrazione, apporto di materiale dall'esterno per il ripristino ambientale, manutenzione mezzi, serbatoio di distribuzione carburante). Rispetto ai volumi estratti, considerato che il volume residuo del piano di estrazione in essere prevedeva un volume residuo di 408.000 m^3, la variante prevede una riduzione dei volumi complessivi. Non viene invece operato un confronto rispetto ai volumi del progetto di ripristino ambientale in essere rispetto a quello previsto nella variante in esame.

La documentazione presentata non tiene conto degli impatti cumulativi che derivano dal fatto che l'area di cui trattasi è attualmente interessata dalla presenza di altri impianti/lavorazioni (produzione di conglomerato bituminoso, deposito intermedio del materiale di scavo dello Scolmatore) che hanno comportato ad oggi situazioni di criticità, con riferimento alla popolazione residente sulla sponda opposta del Torrente Bisagno, al traffico di mezzi e all'imbrattamento della viabilità pubblica. Lo scenario in cui si inserisce l'attuale proposta di variante è quindi assai diverso da quello che era presente al momento dell'approvazione del precedente piano di coltivazione e ripristino.

Attualmente il sito di Frantoi Srl tratta materiale di provenienza esterna, in particolare derivante dal cantiere di realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno: non

appare chiaro se le valutazioni effettuate, in particolare sull'emissione di polveri, tengano conto anche di tali materiali lavorati e della configurazione con due frantoi di cui uno mobile, in quanto il documento *Integrazioni alla richiesta della Regione Liguria prot. 2026-0485264 del 29/09/2026 (N. Rif. S1113) Matrici ACQUE e ARIA* sembrerebbe far riferimento a quanto previsto dall'AUA 2025 in termini di configurazione dell'impianto.

Il suddetto documento, peraltro, indica che "*Le misure di contenimento delle polveri prescritte dall'AUA (bagnatura di piste, piazzali, bancate e nastri; cumuli confinati; lavaggio ruote) restano la condizione su cui si fonda lo scenario di riferimento*"; si ritiene che le misure di mitigazione, con particolare riferimento al confinamento dei cumuli sopra citato, debbano essere più dettagliatamente descritte, anche in considerazione delle criticità già emerse nell'attuale assetto operativo.

Considerata la procedura di infrazione n. 2015/2043, avviata dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana per il superamento sistematico e continuato dei valori limite annuali del biossido di azoto (NO_2), che riguarda, tra le altre, la zona IT0711 – Comune di Genova, sfociata nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 maggio 2022, causa C-573/19, che ha accertato l'inadempimento dell'Italia, richiamando l'obbligo di adottare misure idonee a ricondurre il periodo di superamento entro il termine più breve possibile, si ritiene che lo scenario emissivo debba essere approfondito con una valutazione relativa alle emissioni di biossido di azoto.

Con riferimento all'impatto acustico, si evidenzia, oltre a quanto espresso nella specifica nota allegata, che lo Studio Preliminare Ambientale riporta, al paragrafo 6.4.1. che "*le attività di scavo saranno condotte sia mediante l'utilizzo di preminaggi, sia mediante la demolizione del fronte in roccia con martello demolitore montato su escavatore cingolato*". Nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico non sembra esserci riferimento ai preminaggi come sorgente.

In merito alla gestione dei materiali, dei limi e delle operazioni di recupero, la DGR 671/2019 prevede, per la lavorazione negli impianti di cava di materiali esterni non classificati come rifiuti, la separazione dell'intero ciclo produttivo, specifiche condizioni quantitative e obblighi di registrazione; per il recupero di inerti classificati come rifiuti richiede invece, nei casi disciplinati, un impianto dedicato e i pertinenti titoli ambientali. Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione descrive una separazione gestionale e documentale dei limi, ma si ritiene necessario approfondire le effettive modalità di separazione delle lavorazioni, delle acque, dei fanghi e delle aree di deposito, mediante planimetrie e schemi di processo, considerati gli esigui spazi a disposizione del sito.

In materia di qualifica dei sottoprodotti e recupero R10, il Piano di gestione riferisce l'archiviazione di una specifica istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per recupero R10 di EER 17 05 04, richiamando il possibile inquadramento dei limi prodotti dalla lavorazione di terre e rocce esterne come sottoprodotti ex art. 184-bis. Tale modifica di

Direzione Ambiente - Bonifiche e Rifiuti - *uff. V.I.A. - V.A.S.*
Via di Francia 1 - 16149 Genova - 15° piano - tel. 010 5573269
e-mail: viavasambiente@comune.genova.it

inquadramento del medesimo materiale non risulta dettagliatamente motivata. Si evidenzia che il riferimento al parere congiunto della Regione Liguria – Servizio Cave ed Attività Estrattive e Settore Gestione Integrata dei Rifiuti non risulta esaustivo, in quanto costituisce indicazione generale della possibilità di intendere la gestione ai sensi della Parte IV del TUA come gestione a sottoprodotto qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso di cui trattasi, particolare attenzione risulta da porre al requisito di cui all'art. 184-bis, c.1 l. a) con riferimento ai fanghi di depurazione, in particolare derivanti dalla lavorazione dei materiali di provenienza esterna. Si richiede inoltre l'acquisizione del documento dedicato (Allegato A al Piano) che, secondo il progettista, dimostra le condizioni cumulative dell'art. 184-bis.

Per quel che concerne i materiali di riempimento e le condizioni di ammissibilità, la DGR 672/2019 prescrive la compatibilità dei materiali impiegati per il recupero ambientale con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sito e la tutela delle acque sotterranee. Si ritiene necessario definire fin d'ora la colonna di riferimento per l'ammissibilità dei materiali rispetto a quanto previsto in tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del TUA.

Conclusioni

Si ritengono necessari approfondimenti e chiarimenti in merito a:

- volumi previsti dal progetto di ripristino ambientale in essere rispetto a quelli indicati nella variante in esame, nonché definizione dei requisiti ambientali di riferimento per il materiale di provenienza esterna (Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del TUA), anche al fine di individuare la necessità di monitoraggio delle acque sotterranee;
- rispetto alla qualità dell'aria, si rimanda al contributo specifico allegato, evidenziando che si ritiene necessario anche un approfondimento relativo alle emissioni di NO_2 derivanti dalle lavorazioni;
- con riferimento all'impatto acustico, a quanto rappresentato nella specifica nota allegata, si ritiene debba essere definito un quadro coerente delle sorgenti, in quanto nei diversi documenti allegati sono riportate configurazioni impiantistiche e di lavorazioni (con particolare riferimento ai preminaggi) non del tutto coerenti;
- possibilità di mantenere la completa separazione dei flussi e delle lavorazioni del materiale estratto e di quello di provenienza esterna, con gli approfondimenti richiesti ai paragrafi precedenti in merito alla qualificazione dei limi;
- acquisizione degli Allegati al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione, che non sono stati reperiti nella documentazione pubblicata;

Data la rilevanza delle volumetrie movimentate, la diversità dei materiali e delle operazioni contemplate, la vicinanza di recettori residenziali e sensibili, le incertezze che permangono sulla rappresentatività degli scenari di dispersione e la necessità di valutare gli impatti cumulativi rispetto all'attuale contesto in cui si inserirebbe la variante al piano di coltivazione, si ritiene, pur riservandosi l'espressione definitiva a seguito degli approfondimenti sopra richiesti, che il progetto possa presentare impatti ambientali residui significativi.

Direzione Ambiente - Bonifiche e Rifiuti - *uff. V.I.A. - V.A.S.*
Via di Francia 1 - 16149 Genova - 15° piano - tel. 010 5573269
e-mail: viavasambiente@comune.genova.it

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

La Direttrice
D.ssa Serena Clara Recagno
(documento firmato digitalmente)
Ai s[illegible] 82/2005 e s.m.i.

FIRMATO
SERENA CLARA
RECAGNO
COMUNE DI GENOVA
13.11.2026 13:04:35
GMT+01:00

SR/PDG/gs cf/11/11/2026/